

Risposta ad Interrogazione n. 1992 del Consigliere R. Ravello avente ad oggetto: “valutazione sulla congruità dei prezzi negli enti partecipati dalla Regione”. Riscontro.

Per quanto riguarda gli affidamenti a CSI, la Convenzione approvata con DGR n. 9-4809 del 17 marzo 2017 (che si allega) prevede all’art 6 c. 2:

“Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., le stime economiche a preventivo, espone per i servizi di cui alla presente Convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). Il CSI dovrà pertanto preventivamente fornire alla Regione tutti gli elementi e i criteri utili al confronto tra i preventivi esposti e i prezzi di mercato, confronto che dovrà avvenire a parità di condizioni tecnico-economiche, tenuto conto altresì del regime fiscale applicato. L’affidamento al CSI potrà avvenire previa verifica da parte della Regione che le condizioni offerte siano complessivamente congrue, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza. In caso di mancanza di congruità tra il preventivo esposto dal CSI e le condizioni di mercato, la Regione valuta le azioni correttive che il CSI dovrà intraprendere per finalizzare ed adeguare le stime economiche a quelle di riferimento. Analogamente il CSI si obbliga a monitorare in itinere il servizio e a proporre, in modo tempestivo, i correttivi necessari a rispettare i parametri sopra individuati.

I commi 7 e 8 dell’art 2 prevedono inoltre che:

“per i servizi per i quali vi sono convenzioni, accordi e contratti quadro attivi sul portale Consip, il competente Settore Sistemi Informativi provvede, sulla base delle informazioni fornite da CSI ai sensi del comma 2, ad analizzare i relativi costi e confrontarli, utilizzando anche le risultanze del benchmarking, con quelli esposti dal CSI sia per quanto riguarda i servizi in continuità (CTE) che per quelli in sviluppo (PTE). Il confronto deve giustificare, pertanto, l’adozione della soluzione “in house” in luogo del ricorso al mercato, poiché ritenuta congrua e idonea a garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e di qualità del servizio reso, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. L’individuazione dei criteri di congruità, da ritenersi un successivo allegato alla presente Convenzione, sarà definita entro il 30.4.2017 con relativa approvazione nell’ambito del Tavolo di gestione di cui al successivo art. 16”

Detto Tavolo di Gestione conclusosi di fatto il 30/05/2017 ha definito i criteri per giungere a redigere il parere di congruità rispetto a tutte le forniture di servizi erogate da CSI alla Regione, approvando il documento “Criteri per la valutazione di congruità delle configurazioni tecnico economiche e delle proposte tecnico economiche di servizi IT in affidamento in house CSI-Piemonte”, che si allega al presente documento.

Il documento “Criteri per la valutazione di congruità delle configurazioni tecnico economiche e delle proposte tecnico economiche di servizi IT in affidamento in house a CSI-Piemonte” ha l’obiettivo di regolamentare la valutazione di congruità relativa all’affidamento in regime di *in house providing* di offerte di servizi ICT ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare dell’art. 192, che in sintesi statuisce l’istituzione, a cura dell’ANAC, di un elenco di enti aggiudicatari di affidamenti in house o che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire affidamenti diretti; la previsione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza anche per gli affidamenti in house; la previsione che anche negli affidamenti diretti in house sia compiuta la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione. Lo stesso articolo impone, altresì, alle stazioni appaltanti, per l’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili

sul mercato in regime di concorrenza, l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Essendo inoltre la valutazione di congruità riferita ai servizi proposti ed erogati da un Organismo partecipato su cui l'Amministrazione esercita il potere del Controllo analogo, si sono inseriti elementi di valutazione che possano essere un punto di partenza non solo per il confronto dell'offerta di servizi dell'Organismo partecipato con un'ipotetica offerta di servizi di mercato, ma che permettano di migliorare la proposta di servizi verso standard qualitativi sufficientemente elevati da garantire l'ottimale impiego delle risorse pubbliche richiamato dalla norma.

La complessità del compito richiesto dall'articolato del "Codice degli appalti" (che ha motivato i tempi non brevi di redazione dei "Criteri") ha portato all'elaborazione di una griglia di valutazione che tiene conto sia degli elementi di contesto, sia di quelli di valutazione economica, che portano al mancato ricorso al mercato; la valutazione di congruità per le offerte dei servizi in continuità (CTE) viene effettuata con i seguenti criteri:

A) per i servizi confrontabili con gli strumenti Consip disponibili alla data di emissione della CTE (8-12%), per ogni voce di costo viene effettuato il confronto riportando in apposite colonne il costo unitario e il costo totale del servizio sia per costi esposti da CSI che per quelli presenti negli strumenti Consip;

B) per i servizi non disponibili negli strumenti Consip (11-15% relativi ad attività di governo, Asset Compliance e Security Management) il confronto avviene sulla base dei costi unitari delle figure professionali quando siano presenti in convenzioni o accordi quadro. Qualora le figure professionali proposte dal CSI non siano presenti negli strumenti Consip, queste vengono valorizzate, ai fini del confronto, allo stesso prezzo esposto dal CSI;

C) per servizi il cui costo è preventivato "a misura" e che non sono disponibili su Convenzioni o accordi quadro Consip (12-16%) non è possibile procedere a confronto e, come per il costo delle figure professionali, il costo totale del servizio viene riportato alla pari nella colonna Consip;

D) per i servizi il cui costo è preventivato attraverso il numero di giornate erogate da figure professionali (60-65%) il confronto avviene sulla base dei costi unitari delle figure professionali ove queste siano presenti in convenzioni o accordi quadro. Qualora le figure professionali proposte dal CSI non siano presenti negli strumenti Consip queste vengono valorizzate, ai fini del confronto, allo stesso prezzo esposto dal CSI.

E) i punti precedenti, pur rappresentando, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016, elemento predominante della valutazione di congruità economica, sono integrati, in fase di redazione del relativo parere, delle necessarie valutazioni oggettive relative alla tipologia di servizio fornito, alla professionalità delle figure professionali utilizzate, alla continuità dei servizi erogati, ai potenziali costi reali di change del fornitore ivi compresi i potenziali costi interni.

Un processo di confronto analogo, ma più complesso, perché prevede anche indicatori diversi dalle figure professionali, quali unità di misurazione del sw prodotto (per es. Function point), è stabilito per l'esame di congruità delle offerte di manutenzione o sviluppo software (PTE), per le quali si usa un'apposita check list. Per maggior chiarezza si rimanda al documento approvato e allegato alla presente.

Si rammenta inoltre che il campo di applicazione è associato alle modalità contrattuali esistenti tra CSI-Piemonte e gli Enti soci affidanti in regime di esenzione IVA.

Il settore sistemi informativi ha esaminato nel corso del 2017 una CTE (gestione) per ogni direzione e poco meno di 100 PTE (sviluppi). Nella maggior parte dei casi le offerte CSI sono risultate congrue; nei pochi casi in cui non lo sono state, è stata richiesta la riemissione dell'offerta.

Per quanto attiene gli affidamenti a Finpiemonte S.p.a., con D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 la Giunta regionale ha approvato la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In applicazione della richiamata deliberazione, con D.D. n. 43 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il Documento recante "*Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.*", a cui devono attenersi le Direzioni regionali in sede di affidamenti a Finpiemonte S.p.A.

La D.G.R. n. 2-6472 del 16/2/2018 distingue tra:

- le attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni (contributi a fondo perduto);
- le attività connesse alla gestione e/o controllo degli Strumenti finanziari attivati tramite Fondi strutturali e di Investimento europei e Strumenti equipollenti attivati con risorse regionali/nazionali e Fondi di fondi.

La successiva D.D. n. 43 del 27/2/2018 individua i parametri di confronto per ciascuna delle tipologie di attività sopra elencate. Dalla comparazione dell'offerta economica con i parametri previsti dalla medesima determinazione deriva la valutazione di congruità o di non congruità dell'offerta economica. Come si evince dal documento, le attività affidate a Finpiemonte sono molto differenziate. Per quelle attività riconducibili ad attività oggetto di affidamento da parte di Consip, sono state assunte a riferimento per la valutazione di congruità proprio le tariffe previste da tali affidamenti (i 394,00 euro giornalieri, risultanti quali media aritmetica di tariffe differenti per professionisti aventi differenti seniority). Per altre attività, non comparabili con quelle previste dai contratti stipulati da Consip, si è stati costretti ad individuare un percorso per definire dei parametri di congruità differenti. Tale percorso è diffusamente esposto nella D.D. n. 43, e nella documentazione allegata alla stessa determinazione.

L'impostazione dei contratti per le attività che si intendono affidare a Finpiemonte S.p.A. viene uniformemente applicata da parte di tutte le Direzioni interessate sulla base della metodologia approvata con i provvedimenti citati.

Per quanto attiene agli affidamenti ad Ires, essi si articolano in affidamenti rientranti nel programma di attività annuale approvato dal Consiglio Regionale e finanziati con il contributo annuale definito dal Consiglio Regionale ed in affidamenti ulteriori, al di fuori di tale programma. Per questi ultimi, si è ritenuto di adottare una verifica di congruità degli importi degli affidamenti analoga a quanto previsto dal Codice dei Contratti per gli affidamenti rientranti nel modello dell'*in house providing*, per le ragioni esposte nella DGR 1-4172 del 14 novembre 2016. Considerata la molteplicità e la diversità di ambiti su cui Ires è chiamata ad intervenire, ciascuna struttura regionale è tenuta ad individuare criteri specifici di settore per la comparazione dei costi/corrispettivi nonché la conseguente valutazione di congruità in occasione degli specifici affidamenti.

Infine, si precisa che il quadro degli strumenti (e relative Delibere) che regolano l'esercizio del controllo analogo nonché le modalità di valutazione della congruità degli affidamenti effettuati secondo il modello dell'*in house providing* sono costantemente oggetto di valutazione ed evoluzione sulla base dell'esperienza in materia che va maturando nel tempo nelle diverse Direzioni committenti, degli scambi di esperienze con altre amministrazioni, nonché dell'evoluzione del quadro normativo.

Allegati:

- DGR n. 9-4809 del 17 marzo 2017 Approvazione della "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017
- "Criteri per la valutazione di congruità delle configurazioni tecnico economiche e delle proposte tecnico economiche di servizi IT in affidamento in house CSI-Piemonte"
- D.G.R. n. 2-6472 del 16/2/2018
- D.D. n. 43 del 27/2/2018
- DGR 1-4172 del 14 novembre 2016